

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 20.10.2022 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020, così come modificato dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 e succ. modifiche, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.2779/2021 R.G. vertente

TRA

~~XXXXXXXXXXXX~~, nato a ~~XXXXXXXXXXXX~~ il ~~XXXXXX~~ ed ivi residente alla Via Sannitica Cooperativa Salus, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Pannone, come in atti

RICORRENTE

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), C.F. 80078750587, con sede legale in Roma in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio, come in atti

RESISTENTE

Sulle seguenti **CONCLUSIONI**: come in atti e verbali di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

~~XXXXXXXXXXXX~~ con ricorso notificato in data 18.10.2021, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per ottenere giudizialmente " accertare e dichiarare non



verificata l'assenza alla visita INPS in data 8/10/2020 e annullare la comunicazione del 24/11/2020 e notificata il 9/12/2020" in quanto lo stesso sosteneva di aver correttamente indicato l'indirizzo di residenza contestato nel verbale de quo. L'INPS si costituiva nei termini di legge e chiedeva rigettarsi il ricorso avversario per la sua infondatezza risultando ingiustificata l'assenza del ricorrente per l'insufficienza dell'indirizzo e l'assenza di una valida giustificazione in ordine alla stessa. All'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza versata in atti.

Il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi di seguito esposti. In tema di visite mediche la normativa di settore prevede come obbligo per il lavoratore la permanenza presso il proprio domicilio nelle fasce orarie legislativamente predeterminate. Allo stesso si affianca anche quello di tenere un comportamento diligente non solo per ciò che concerne l'effettiva presenza in abitazione, bensì anche con riferimento alle indicazioni ed allegazioni necessarie per il corretto svolgimento della visita.

In materia di accertamenti sanitari sussiste infatti da un lato l'esigenza di tutelare la posizione del lavoratore ammalato - che è stata realizzata non solo affidando ad organismi imparziali l'attività di controllo ma anche con la predeterminazione delle fasce di reperibilità per le visite domiciliari - dall'altra quella di evitare fenomeni di assenteismo dilagante consentendo ai datori di lavoro di disporre controlli efficaci in ordine alla effettiva esistenza delle cause di malattia.

Questo contemperamento di interessi è stato realizzato a livello normativo grazie alla previsione di cui all'art. 5 D.L. n.° 483/83, convertito il L. N.° 638/83, come modificata dalla Corte Cost. con sentenza n.° 78/88, che ha sancito la decadenza del diritto al trattamento economico di malattia, per l'intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, per il caso in cui il lavoratore senza giustificato motivo risulti assente alla visita di controllo nelle fasce orarie di reperibilità.

La giurisprudenza della Suprema Corte, pur senza giungere ad una equiparazione del "giustificato motivo" richiesto da questa norma con il concetto rigoroso della forza maggiore, ha poi precisato che per escludere la decadenza è comunque necessario che sussista un ragionevole impedimento o un qualsiasi interesse serio ed apprezzabile sul piano giuridico-sociale, valutabile in base ad un giudizio medio o di comune esperienza, e che in ogni caso incombe interamente a carico del lavoratore la prova rigorosa di un qualsiasi fatto con il quale egli pretenda di giustificare la sua assenza (vedi tra



le altre Cass. N.° 11488/92; Cass. N.° 12500/92; Cass. N.° 266/94; Cass. N.° 1711/93; Cass. N.° 9523/93; Cass. N.° 7977/93 e da ultimo Cass. n. 14735/2004; n. 4247/2004; 13622/2005).

La giurisprudenza ha, inoltre, più volte chiarito che l'ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia l'onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi (Cassazione civile , sez. lav. , 19/02/2016 , n. 3294).

Pertanto, a fronte di un obbligo dei medici di adoperarsi affinché nell'espletamento delle visite loro affidate non trascurino di svolgere tutte le iniziative (es. assunzione di informazioni sul posto, controlli telefonici) idonee al reperimento degli assicurati, vi è un obbligo sostanziale del lavoratore di cooperare in tal senso.

Tuttavia, in caso di irreperibilità dovuta a negligenza del lavoratore, lo stesso può comunque fornire prova, ovvero giustificazione del proprio comportamento e, dunque, della relativa assenza.

Al riguardo, l'INPS con messaggio n.7556/2004 ha indicato i motivi di giustificabilità dell'assenza, che devono essere debitamente documentati:

- La forza maggiore (*"impedimento assoluto dovuto a causa ineluttabile"*, Cass. n 1668/96);
- Una situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza dell'assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del nucleo familiare;
- La concomitanza con visite, prestazioni accertamenti specialistici che si dimostri non potessero essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.

Analizzando il caso di specie, dal verbale del 8.10.2020, allegato dalle parti, emerge che il medico ha posto in essere gli adempimenti necessari al fine di individuare l'indirizzo del ricorrente: *"Descrizione all' indirizzo sopraindicato ci sono numerose scale ,molti nomi sui citofoni assenti o cancellati ,ho chiesto ad alcune persone che mi hanno indicato una palazzina adiacente ad un centro benessere, ho citofonato ad un Riccio A, una donna si affaccia e dice che suo marito si chiama Riccio Antonio e non é in malattia. Indispensabile telefono o numero, poiché ci sono i numeri sulle palazzine"*.



~~Il ricorrente~~, diversamente, non ha fornito una corretta e sufficiente indicazione del proprio domicilio in quanto la stessa non presentava il numero civico né specifici chiarimenti relativi alla peculiare strutturazione delle palazzine.

È ormai pacifico che va considerato come omesso anche l'indirizzo insufficientemente segnalato dal lavoratore, pur se formalmente corrispondente a quello di residenza, qualora lo stesso si dimostri inidoneo ai fini della reperibilità per contingenti situazioni locali (es. contrade di notevole vastità, frazioni, complessi contraddistinti da un unico numero civico ma comprendenti numerosi palazzi, scale con tantissime abitazioni).

La circostanza suddetta, infatti, non è di per sé motivo giustificativo dell'irreperibilità, dovendo, specie in tali situazioni, il lavoratore cooperare per permettere lo svolgimento della visita medica in questione (Cassazione civile, sez. lav., 19/02/2016, n. 3294).

Del resto, il ricorrente non solo non ha tenuto preventivamente tale comportamento diligente, ma successivamente non ha fornito alcuna giustificazione, oltre quella della corrispondenza con l'indirizzo presente sul certificato di residenza, per giustificare la propria assenza.

A nulla rileva, inoltre, l'allegazione di altre certificazioni di visite mediche, svoltesi correttamente, in quanto le stesse ben potrebbero essersi rese possibili per circostanze fortuite o per eventuali comportamenti diligenti del ricorrente che, nella situazione concreta, cristallizzata nel verbale del 8.10.2020, sono, come in precedenza esposto, venuti a mancare senza alcuna valida giustificazione.

Del resto, del medesimo tenore è anche il verbale del 29.11.2020, allegato dall'Inps e non contestato dal ricorrente, dal quale egualmente emerge una concreta difficoltà di individuazione dell'abitazione in questione: *"descrizione è buio, non c'è nessuno x strada, strada che sarà lunga diversi chilometri. ho fatto qualche tentativo ma non riesco a trovare il posto...non è stato indicato né civico né altra indicazione"*.

Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, non avendo l'istante fornito la prova di circostanze di segno contrario a quelle dedotte dall'Ente non può che respingersi la domanda.

Le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti stante la controvertibilità delle questioni giuridiche sottese.

P.Q.M.



Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Santa Maria Capua Vetere, 20.10.2022

Il Giudice
dott.ssa Valentina Ricchezza

Il presente atto è stato redatto con la collaborazione della m.o.t. in tirocinio mirato – dr.ssa Claudia Crisci



